

## FASCICOLO INFORMATIVO

### Polizza Collettiva di Assicurazione Morte e Invalidità Permanente Totale

N°3450

“Fido protetto”

UniCredit

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa;
- 2) Glossario;
- 3) Condizioni di Assicurazione;
- 4) Modulo di Adesione;

deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

#### AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



NOTA INFORMATIVA

Polizza Collettiva di Assicurazione Morte e Invalidità Permanente Totale n°3450  
"Fido Protetto"  
UniCredit

Data ultimo aggiornamento 01-05-2011

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni Generali** Impresa: CreditRas Vita S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.  
Sede legale: Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)  
Recapito telefonico: 02 72.16.1  
Sito Internet: [www.creditrasvita.it](http://www.creditrasvita.it)  
Indirizzo di posta elettronica: [info@creditrasvita.it](mailto:info@creditrasvita.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 16 Maggio 1996 n°259 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00121

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa** Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 359,2 milioni di euro.  
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 102,0 milioni di euro.  
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 254,5 milioni di euro.  
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 108,69% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.  
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

**B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

**3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte** L'Assicurazione termina alle ore 24 del 31-12 dell'anno in cui ha avuto decorrenza l'Assicurazione stessa.  
**AVVERTENZA** In mancanza di disdetta inviata dall'Affidato o dall'Impresa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.  
Per maggior dettaglio si rinvia all'art.8 – "Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga" delle Condizioni di Assicurazione.

**Coperture assicurative offerte**

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- a) prestazioni in caso di decesso;
- b) prestazioni in caso di Invalidità Totale Permanente.

Si rinvia per la disciplina specifica all'art.1 – "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA** Sono previste limitazioni ed esclusioni dell'Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della Prestazione Assicurata. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.1 – "Oggetto dell'Assicurazione"; 2 – "Periodo di Carenza"; 3 – "Esclusioni"; 6 – "Persone non assicurabili"; 11 – "Prestazione Assicurata"; delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA** È previsto un limite massimo di età per l'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.6 – "Persone non assicurabili" delle Condizioni di Assicurazione; 8 – "Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età".

**AVVERTENZA** Prima di sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata nel Modulo di Adesione è necessario verificare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**4. Premi**

Il Premio deve essere corrisposto mensilmente.

Il Premio mensile è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato ed è determinato per ciascun mese in base all'esposizione media ponderata del Fido nel mese stesso.

Si rinvia per la disciplina specifica all'art.10 – "Determinazione del Premio" delle Condizioni di Assicurazione.

Il Premio è corrisposto dall'Affidato all'Impresa per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte dell'Affidato al Contraente avviene mediante addebito sul proprio conto corrente.

**AVVERTENZA** Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.

Composizione del premio

- Premio puro – 51,50%
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 48,50%, di cui
  - importo percepito dall'intermediario – 45,00%

Esempio

- Premio mensile - € 10,00
- Premio puro – € 5,15
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 4,85, di cui
  - importo percepito dall'intermediario – € 4,50

**AVVERTENZA** In caso di estinzione del Fido, l'Assicurazione cessa, senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui si è verificata l'estinzione. Per maggior dettaglio si rinvia all'art. 8 – "Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età" delle Condizioni di Assicurazione.

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

- 5. Costi gravanti direttamente sul Contraente** I costi della Polizza Collettiva sono interamente gravanti sull’Affidato. Non sono previsti costi gravanti sul Contraente.
- Costi gravanti sul premio**
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 48,50%, di cui
    - importo percepito dall’intermediario – 45,00%
- Esempio**
- Premio mensile - € 10,00
  - Premio puro – € 5,150
  - costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 4,85 di cui
    - importo percepito dall’intermediario – € 4,50
- 6. Regime Fiscale** Il Premio non è soggetto ad alcuna imposta.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA

- 7. Modalità di perfezionamento del contratto** L’adesione alla Polizza Collettiva è consentita soltanto alle società o ditte individuali che hanno stipulato un Fido con il Contraente. Per la disciplina specifica si rinvia agli artt.4 – “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva”; 5 – “Documentazione da consegnare all’Affidato al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva”; delle Condizioni di Assicurazione.
- 8. Diritto di recesso** L’Affidato può recedere dall’Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva con effetto dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa.  
Per maggior dettaglio si rinvia all’art.9 – “Diritto di ripensamento dell’Affidato” delle Condizioni di Assicurazione.
- 9. Sinistri - Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**
- AVVERTENZA** Per momento di insorgenza del sinistro di Invalidità Permanente Totale si intende: Infortuni: il momento dell’accadimento dell’infortunio; Malattia: il momento in cui la Malattia insorge o viene diagnosticata.
- AVVERTENZA** La percentuale di Invalidità Permanente da Malattia viene accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di accadimento della Malattia stessa. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.14 – “Invalidità Permanente Totale da Malattia” delle Condizioni di Assicurazione.
- AVVERTENZA** Nella Polizza Collettiva sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Per la disciplina specifica sulla documentazione da consegnare all’Impresa si rinvia all’art.16 – “Obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
- AVVERTENZA** Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia all’art.16 – “Obblighi in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
- L’Impresa provvede al pagamento della prestazione dovuta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria per la liquidazione. Per la disciplina specifica si rinvia all’art.19 – “Beneficiario – Pagamento della Prestazione Assicurata” delle Condizioni di Assicurazione.
- AVVERTENZA** Ai sensi dell’art.2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).  
Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n°266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- 10. Legge applicabile alla Polizza Collettiva** La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.
- 11. Lingua in cui è redatta la Polizza Collettiva** La Polizza Collettiva, ogni documento ad essa allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatte in lingua italiana.
- 12. Reclami** Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano – Telefono 02 72.16.1 - Fax 02 72.16.27.35 – Indirizzo e.mail: info@creditrsvita.it**.  
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’**ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06 42.13.37.45 – 06 42.13.33.53**, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.  
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono:  
a) nome, cognome e domicilio dell’esponente, con eventuale recapito telefonico;  
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  
c) breve descrizione del motivo di lamentela;  
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;  
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.  
Resta salva comunque per l’esponente che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.  
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
- 13. Arbitrato** **AVVERTENZA** In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.

CreditRas Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa



GLOSSARIO  
Polizza Collettiva di Assicurazione Morte e Invalidità Permanente Totale n°3450  
"Fido Protetto"  
UniCredit

Data ultimo aggiornamento 01-05-2011

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

**Affidato**

la società o la ditta individuale, cliente del Contraente, che ha stipulato un Fido con il Contraente medesimo;

**Assicurato**

il soggetto sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione e cioè la persona fisica, di rilevante importanza per l'Affidato (collaboratore, socio, dipendente), indicata dall'Affidato stesso;

**Assicurazione**

il contratto di assicurazione;

**Beneficiario**

il soggetto al quale spetta la Prestazione Assicurata;

**Contraente**

il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A. che opera attraverso le filiali contraddistinte "UniCredit Banca", "UniCredit Banca di Roma", "Banco di Sicilia";

**Fido**

il contratto stipulato tra il Contraente e l'Affidato avente per oggetto la concessione all'Affidato, da parte del Contraente, di un affidamento bancario a breve termine come definito da Bankitalia;

**Impresa**

CreditRas Vita S.p.A.;

**Infortunio**

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

**Invalidità Permanente**

la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato;

**Invalidità Permanente Totale**

l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%;

**Malattia**

l'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;

**Modulo di Adesione**

il documento sottoscritto dall'Affidato e dall'Assicurato mediante il quale l'Affidato aderisce all'Assicurazione;

**Periodo di Carenza**

il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di adesione alla Polizza Collettiva durante il quale la garanzia non è operante;

**Polizza Collettiva**

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;

**Premio**

la somma dovuta dall'Affidato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

**Prestazione Assicurata**

la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro;

**Sinistro**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
**Polizza Collettiva di Assicurazione Morte e Invalidità Permanente Totale n°3450**  
**“Fido Protetto”**  
**UniCredit**

Data ultimo aggiornamento 01-05-2011

**Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione**

L'Impresa garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di morte o di Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato, entrambe derivanti da Malattia o da Infortunio, che l'Assicurato stesso subisca:

- a) nell'esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
- b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.

Sono considerati Infortunio anche:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
- 3) l'avvelenamento del sangue e l'infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- 4) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- 5) i colpi di sole o di calore;
- 6) la folgorazione;
- 7) le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
- 8) le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.

**Art.2 – Periodo di Carenza**

Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva; qualora il decesso avvenga, oppure la Malattia insorga o venga diagnosticata entro sessanta giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.

**Art.3 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di morte o di Invalidità Permanente Totale causati o derivanti da:

- a) Malattie, malformazioni e stati patologici già noti all'Assicurato alla data di adesione alla Polizza Collettiva in quanto già manifestatisi e/o diagnosticati a tale data;
- b) Infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell'Assicurazione;
- c) suicidio che avvenga nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- d) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- e) imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
- f) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- g) epilessia, malattie mentali, psicosi e disturbi gravi della personalità;
- h) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- i) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- j) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- k) pratica da parte dell'Assicurato di arti marziali, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton, speleologia, paracadutismo, immersione con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua), sport aerei in genere;
- l) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- m) partecipazione dell'Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- n) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio di tali eventi;
- o) sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
- p) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- q) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche.

**Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva**

L'Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Affidato e dell'Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Affidato e per il Contraente/Impresa).

Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) ragione sociale e partita IVA dell'Affidato;
- b) dati societari dell'Affidato;
- c) dati anagrafici dell'Assicurato;
- d) data di adesione alla Polizza Collettiva.

Dovrà inoltre risultare sottoscritta da parte dell'Affidato l'apposita dichiarazione attestante l'avvenuta consegna da parte del Contraente del Fascicolo Informativo prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

Ciascun Assicurato dovrà infine sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata all'interno del Modulo di Adesione. Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza.

#### **Art.5 – Documentazione da consegnare all'Affidato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva**

All'Affidato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) Modulo di Adesione;
- b) Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- c) Fascicolo Informativo.

Una copia del Modulo di Adesione e dell'Informativa privacy, entrambe sottoscritti dall'Affidato e dall'Assicurato, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

#### **Art.6 – Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone:

- a) che alla data di adesione siano di età inferiore a diciotto anni o maggiore di sessantacinque anni compiuti;
- b) che non siano residenti in Italia;
- c) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute.

#### **Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione decorre dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui l'Affidato aderisce alla Polizza Collettiva.

L'Affidato è tenuto a versare il Premio mensilmente per tutta la durata dell'Assicurazione presso il Contraente che provvede a trasmetterlo all'Impresa.

Per ciascun mese solare di durata dell'Assicurazione, il relativo Premio calcolato come previsto dall'art.10 – "Determinazione del Premio", deve essere pagato dall'Affidato al massimo entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello cui il Premio stesso si riferisce. In caso contrario l'Assicurazione cessa automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese cui si riferisce il Premio non pagato.

L'Assicurazione è quindi operante a condizione che al momento del Sinistro l'Affidato sia in regola con il pagamento di tutti i Premi mensili già scaduti.

#### **Art.8 - Durata dell'Assicurazione – Tacita proroga – Limite di età**

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione termina alle ore 24 del 31-12 dell'anno in cui ha avuto decorrenza l'Assicurazione stessa. In mancanza di disdetta inviata dall'Affidato o dall'Impresa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

L'Affidato dovrà inviare la lettera raccomandata alla filiale del Contraente presso cui è stato acceso il Fido; il Contraente ne darà quindi comunicazione all'Impresa.

È comunque facoltà dell'Affidato recedere dall'Assicurazione in qualunque momento, anche prima della scadenza annuale del 31-12. In tal caso l'Assicurazione cesserà dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui la disdetta è stata inviata.

In caso di disdetta della Polizza Collettiva da parte dell'Impresa o del Contraente, la garanzia cesserà per tutti gli Assicurati al 31-12 dell'anno in cui è stata formulata la disdetta stessa.

In caso di estinzione del Fido, l'Assicurazione cessa, senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui si è verificata l'estinzione.

Nel caso l'Assicurato compia settantuno anni di età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del 31-12, data da cui l'Assicurazione si dovrà intendere cessata senza alcun obbligo di disdetta.

#### **Art.9 – Diritto di ripensamento dell'Affidato**

L'Affidato può recedere dall'Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva con effetto dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la filiale del Contraente presso cui è stato acceso il Fido che ne darà comunicazione all'Impresa.

Eventuali Premi mensili già corrisposti rimarranno comunque acquisiti dall'Impresa.

#### **Art.10 - Determinazione del Premio**

Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto mensilmente.

Il Premio mensile è variabile ed è determinato per ciascun mese applicando il tasso mensile dello 0,078% sull'importo corrispondente all'esposizione media ponderata del Fido nel mese stesso. Nel caso in cui il Premio mensile risulti maggiore di zero, ma inferiore a € 0,01, l'importo del Premio mensile medesimo verrà arrotondato a € 0,01.

#### **Art.11 – Prestazione Assicurata**

La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo e corrisponde in ogni momento al saldo del Fido così come calcolato alle ore 24 del giorno precedente a quello di accadimento del Sinistro intendendosi per tale:

- a) in caso di Infortunio, il giorno in cui l'Infortunio stesso si è verificato;
- b) in caso di Malattia, il giorno in cui, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa causare la morte oppure l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato.

Nel caso di più Assicurati per uno stesso Fido, per ciascun Assicurato la Prestazione Assicurata è pari all'intero importo di cui sopra.

#### **Art.12 – Morte**

L'Impresa liquiderà al Beneficiario la Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali, che dovesse verificarsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza dell'Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa ed il Premio pagato rimane acquisito da quest'ultima.

La Prestazione Assicurata per il caso morte non è cumulabile con quella per Invalidità Permanente Totale.

#### **Art.13 – Invalidità Permanente Totale da Infortunio**

Qualora l'Infortunio abbia per conseguenza l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, l'Impresa liquiderà all'Assicurato medesimo la Prestazione Assicurata.

Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella "Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente" (D.P.R. 30-06-1965 n°1124).

Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio.

Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla "Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d'Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente" vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella "Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente", il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato.

#### **Art.14 - Invalidità Permanente Totale da Malattia**

Qualora la Malattia abbia per conseguenza diretta l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato, l'Impresa liquiderà all'Assicurato medesimo la Prestazione Assicurata.

Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo-funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.

Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.

Si intendono Malattie concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un'influenza peggiorativa della Malattia denunciata e dell'Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.

Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di accadimento della Malattia, intendendosi per tale il momento in cui, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa causare l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato.

#### **Art.15 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.

#### **Art.16 - Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato, l'Affidato o altro soggetto per conto dell'Assicurato medesimo deve:

- a) farne denuncia per iscritto all'Impresa entro sessanta giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Impresa al seguente indirizzo:

**CreditRas Vita S.p.A.**  
**Bancassurance Danni e Collettive Vita**  
**Gestione Portafoglio**  
**Corso Italia, 23**  
**20122 Milano**

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile;

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso la filiale del Contraente presso cui è stato acceso il Fido.

In caso di Infortunio la denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

- b) fornire copia del Modulo di Adesione debitamente compilato e sottoscritto da cui deve risultare anche la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute ivi contenuta;
- c) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- d) in caso di decesso, fornire:
  - 1) certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - 2) certificato medico attestante la causa del decesso;
  - 3) in caso di Infortunio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto e, non appena possibile, copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- e) fornire certificazione dell'Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale;
- f) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa;

L'Assicurato deve altresì:

- g) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
- h) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.

#### **Art.17 – Procedura per la valutazione del danno**

La valutazione del danno è concordata direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri.

Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio.

Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuta la Prestazione Assicurata a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza Collettiva.

Il Collegio risiede nel comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

#### **Art.18 – Limiti della Prestazione Assicurata – Minimo garantito**

Per ciascun Sinistro la Prestazione Assicurata non potrà essere superiore a € 150.000,00, né inferiore a € 12,82.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 150.000,00 anche nel caso in cui sussistano più adesioni alla presente Polizza Collettiva in capo all'Assicurato medesimo.

#### **Art.19 – Beneficiario - Pagamento della Prestazione Assicurata**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresa quantifica la Prestazione Assicurata che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro trenta giorni da quest'ultima.

Il pagamento della Prestazione Assicurata verrà quindi eseguito dall'Impresa:

- a) in caso di decesso, nei confronti del Contraente quale Beneficiario;
- b) in caso di Invalidità Permanente Totale, nei confronti del Contraente quale mandatario di pagamento dell'Assicurato; ed avrà piena efficacia liberatoria a favore dell'Impresa stessa in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima in base alla Polizza Collettiva.

Il Contraente utilizzerà la Prestazione Assicurata corrisposta dall'Impresa per la riduzione del debito dell'Affidato derivante dal Fido e renderà disponibile all'Affidato medesimo l'eventuale eccedenza rispetto a tale debito.

Il pagamento della Prestazione Assicurata avrà piena efficacia liberatoria nei confronti dell'Impresa. Il Contraente si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Impresa da ogni pretesa che possa essere avanzata in relazione al predetto pagamento.

#### **Art.20 - Dichiarazioni inesatte od omissioni**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Affidato o dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art.21 – Altre assicurazioni**

Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall'Impresa con la presente Polizza Collettiva può cumularsi con altre coperture assicurative contratte per suo conto dall'Assicurato o dall'Affidato.

**Art.22 - Modifiche dell'Assicurazione**  
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art.23 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE**  
**D.P.R. 30-06-65 N°1124**

| DESCRIZIONE   | PERCENTUALE |      |          |
|---|-------------|------|----------|
|   | Destro      |      | Sinistro |
| Sordità completa di un orecchio   |             | 15%  |          |
| Sordità completa bilaterale   |             | 60%  |          |
| Perdita totale della facoltà visiva di un occhio  |             | 35%  |          |
| Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi   |             | 100% |          |
| Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi  |             | 40%  |          |
| Stenosi nasale assoluta unilaterale   |             | 8%   |          |
| Stenosi nasale assoluta bilaterale  |             | 18%  |          |
| Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:   |             |      |          |
| - con possibilità di applicazione di protesi efficace   |             | 11%  |          |
| - senza possibilità di applicazione di protesi efficace   |             | 30%  |          |
| Perdita di un rene con integrità del rene superstite  |             | 25%  |          |
| Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica   |             | 15%  |          |
| Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio   |             | 5%   |          |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola                       | 50%         |      | 40%      |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola                             | 40%         |      | 30%      |
| Perdita del braccio:  |             |      |          |
| - per disarticolazione scapolo-omerale  | 85%         |      | 75%      |
| - per amputazione al terzo superiore  | 80%         |      | 70%      |
| Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio  | 75%         |      | 65%      |
| Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano  | 70%         |      | 60%      |
| Perdita di tutte le dita della mano   | 65%         |      | 55%      |
| Perdita del pollice e del primo metacarpo   | 35%         |      | 30%      |
| Perdita totale del pollice  | 28%         |      | 23%      |
| Perdita totale dell'indice  | 15%         |      | 13%      |
| Perdita totale del medio  |             | 12%  |          |
| Perdita totale dell'anulare   |             | 8%   |          |
| Perdita totale del mignolo  |             | 12%  |          |
| Perdita della falange ungueale del pollice  | 15%         |      | 12%      |
| Perdita della falange ungueale dell'indice  | 7%          |      | 6%       |
| Perdita della falange ungueale del medio  |             | 5%   |          |
| Perdita della falange ungueale dell'anulare   |             | 3%   |          |
| Perdita della falange ungueale del mignolo  |             | 5%   |          |
| Perdita delle due ultime falangi dell'indice  | 11%         |      | 9%       |
| Perdita delle due ultime falangi del medio  |             | 8%   |          |
| Perdita delle due ultime falangi dell'anulare   |             | 6%   |          |
| Perdita delle due ultime falangi del mignolo  |             | 8%   |          |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:  |             |      |          |
| - in semipronazione   | 30%         |      | 25%      |
| - in pronazione   | 35%         |      | 30%      |
| - in supinazione  | 45%         |      | 40%      |
| - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione   | 25%         |      | 20%      |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi   | 55%         |      | 50%      |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:  |             |      |          |
| - in semipronazione   | 40%         |      | 35%      |
| - in pronazione   | 45%         |      | 40%      |
| - in supinazione  | 55%         |      | 50%      |
| - quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione   | 35%         |      | 30%      |
| Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | 18%         |      | 15%      |
| - in semipronazione   | 22%         |      | 18%      |
| - in pronazione   | 25%         |      | 22%      |
| - in supinazione  | 35%         |      | 30%      |
| Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole   |             | 45%  |          |
| Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non  |             | 80%  |          |

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
| renda possibile l'applicazione di un apparecchio articolato  |  |     |  |
| Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto   |  | 70% |  |
| Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato                   |  | 65% |  |
| Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato   |  | 55% |  |
| Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede  |  | 50% |  |
| Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso  |  | 30% |  |
| Perdita dell'alluce corrispondente metatarso   |  | 16% |  |
| Perdita totale del solo alluce   |  | 7%  |  |
| Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il |  | 3%  |  |
| Anchilosi completa rettilinea del ginocchio  |  | 35% |  |
| Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto  |  | 20% |  |
| Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri   |  | 11% |  |

**MODULO DI ADESIONE**  
**Polizza Collettiva di Assicurazione Morte e Invalidità Permanente Totale n°3450**  
**"Fido Protetto"**  
**UniCredit**  
Data ultimo aggiornamento 01-05-2011

|   |                                  |                      |
|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>Dati Affidato</b>  |                                  |                      |
| Ragione sociale _____   | Partita IVA/Codice Fiscale _____ |                      |
| <b>Dati Assicurato</b>  |                                  |                      |
| Cognome _____   | Nome _____                       | Codice Fiscale _____ |
| <b>Dati copertura assicurativa</b>  |                                  |                      |
| Data adesione _____   |                                  |                      |
| Tasso mensile 0,078%  |                                  |                      |
| Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) 48,5% del Premio versato |                                  |                      |
| Importo percepito dall'intermediario 92,78% dei costi complessivi             |                                  |                      |

**PRENDO ATTO** che UniCredit S.p.A. ("Banca") ha stipulato con CreditRas Vita S.p.A. ("CRV"), per conto dei propri clienti intestatari di un Fido da essa concesso, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°3450 ("Polizza"), concernente una copertura assicurativa per i casi di morte e di Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato.

**DICHIARO** di avere letto, approvato ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto.

**DICHIARO** di aver ricevuto e sottoscritto l'Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.

**DICHIARO** di aderire alla Polizza.

**DESIGNO** come Assicurato la persona sopra indicata.

**AUTORIZZO** la Banca a trasmettere a CRV le informazioni, contenute nel contratto di Fido, necessarie per l'esecuzione della Polizza.

**PRENDO ATTO** che il Premio deve essere corrisposto mensilmente; il Premio mensile è variabile ed è determinato per ciascun mese applicando il tasso mensile dello 0,078% sull'importo corrispondente all'esposizione media ponderata del Fido nel mese stesso. Nel caso in cui il Premio mensile risulti

**DÒ MANDATO** irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto mio il pagamento di tutti i Premi mensili a favore di CRV, a mezzo addebito sul mio conto corrente.

Data \_\_\_\_\_ Firma Legale Rappresentante dell'Affidato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI DELL'AFFIDATO**

Agli effetti della validità della suddetta Polizza **DICHIARO** espressamente di:

- aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del primo giorno del mese successivo a quello di adesione alla Polizza e termina alle ore 24 del 31-12 dello stesso anno a condizione che siano stati sottoscritti il presente Modulo di Adesione e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta e sia stato pagato il relativo Premio presso la Banca;
- aver preso atto che la copertura assicurativa, in caso di tacita proroga della Polizza, in mancanza di disdetta inviata dal sottoscritto o da CRV, si prorogherà per un anno e così successivamente, previo versamento dei successivi Premi mensili.

Firma Legale Rappresentante dell'Affidato \_\_\_\_\_

**DICHIARO** di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla presente Polizza, copia integrale del Fascicolo Informativo – composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.

Firma Legale Rappresentante dell'Affidato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

Agli effetti della validità della suddetta **Polizza DICHIARO** espressamente di:

- a) esprimere il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla mia vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile;
- b) avere un'età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti;
- c) dare mandato irrevocabile alla banca ai sensi dell'Art. 1723, 2°c. C.C., anche nell'interesse di quest'ultima o di terzi per il caso di Invalidità Permanente Totale ad incassare ogni indennizzo dovuto da **CRV**, in base alla **Polizza**;
- d) prendere atto che, per il caso di morte, il beneficio della Prestazione Assicurata in base alla **Polizza** spetta alla **Banca** che accetta.

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE**

Agli effetti della validità della suddetta **Polizza DICHIARO** espressamente di:

- a) non essere affetto da Invalidità Permanente Totale;
- b) non soffrire e non avere mai sofferto di malattie gravi o comunque significative;
- c) non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative;
- d) non avere subito interventi chirurgici significativi;
- e) non avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo.

Per **malattie gravi o significative** si intendono:

**Neoplasie maligne** di qualsiasi tipo, **Lesioni precancerose, Displasie, Leucemie, Linfomi, Mielomi. Malattie della pelle:** pemfigo, micosi fungoide, psoriasi; **Malattie immunopatologiche:** immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti. **Malattie delle ossa e delle articolazioni:** artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite. **Malattie dismetaboliche:** diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa. **Malattie dell'apparato respiratorio:** insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare. **Malattie dell'apparato cardiovascolare:** ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi. **Malattie dell'apparato digerente:** esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica. **Malattie dell'apparato uro-genitale:** insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica. **Malattie del sistema nervoso centrale e periferico:** vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, m. di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down. **Malattie degli organi di senso:** cecità completa, emiccia, glaucoma, nevrite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche. **Malattie delle ghiandole endocrine:** adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche. **Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici:** talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplici, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie. **Malattie rare e genetiche.**

Per **interventi chirurgici significativi** s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.

**AVVERTENZA**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Prima di sottoscrivere la presente Dichiarazione di Buono Stato di Salute verificare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.

L'Assicurato ha il diritto di non sottoscrivere la presente Dichiarazione di Buono Stato di Salute e di richiedere a CRV di potersi sottoporre a visita medica per certificare il proprio stato di salute. Il costo della visita medica è a carico dell'Assicurato. CRV si riserva il diritto di prestare o meno la copertura assicurativa previo esame della documentazione sanitaria prodotta dall'Assicurato.

Firma Assicurato \_\_\_\_\_